

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 21 dicembre 2011

tra

Terna Spa, rappresentata dai Sigg.: Ranieri, Meneghello, Conticello

e

le Organizzazioni sindacali nazionali

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Berni, Sorrentino

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi

UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli

Premesso che

- Il 12 aprile 2011 le Parti hanno sottoscritto il Verbale di accordo in relazione alla disciplina legislativa intervenuta nel tempo introdotta dall'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126 e successive disposizioni legislative citate nella Premessa dell'accordo, per l'applicazione del regime fiscale agevolato per l'anno 2011 (imposta sostitutiva del 10%), anche in base ai chiarimenti diramati dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro (Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011), sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- con l'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2012, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- la definizione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva ed il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il lavoratore non può usufruire dell'agevolazione fiscale sono demandati ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ad oggi non è ancora stato emanato.

Th
Ac

Morselli
Berni
Sorrentino
De Masi
Arca
Losetti
Mancuso
Meazzi
Pascucci
Marcelli

Le Parti tutto quanto sopra premesso

In attesa del suddetto DPCM per l'attuazione operativa dell'agevolazione fiscale

si danno atto e convengono che

1. In base agli accordi sindacali aziendali già vigenti in materia di **premio di risultato** (redditività e incentivazione della produttività) e di **indennità turnisti** (accordi 7 marzo 1995 e 4 aprile 1995), la volontà è stata quella di erogare le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali istituti continueranno anche per tutto il 2012 ad essere utilizzati per le medesime finalità e, pertanto, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011, beneficeranno dell'imposta sostitutiva del 10%.
2. Fermo restando quanto sopra, per l'anno 2012, al fine di migliorare la competitività del Gruppo Terna, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL elettrici e da accordi sindacali aziendali, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, continueranno ad essere utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e l'efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


In via esplicativa, ma non esclusiva, si fa riferimento, oltre agli istituti di cui al precedente punto 1, a:

- **Indennità lavori sotto tensione** (accordi 18 dicembre 2007 e 20 aprile 2011), per lo svolgimento di attività svolte con la tecnica dei lavori sotto tensione finalizzati al miglioramento della qualità del servizio fornito e dell'efficienza delle attività operative;
- **Indennità di reperibilità**, riconosciuta per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio finalizzato al miglioramento dell'efficienza organizzativa (art. 39 Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico);
- **Compenso per prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario:**
 - ✓ per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea oltre che per situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro ad orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (art. 41, comma 3, Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico)
 - ✓ rispondenti ad esigenze programmabili entro il limite di 180 ore annuali procapite (art. 41, comma 2, Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico).



- **Compenso per il lavoro notturno**, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.
3. Sulla base di quanto sopra concordato e con riferimento agli istituti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, effettuerà per il 2012 l'assoggettamento al regime di imposta sostitutiva del 10% in presenza dei requisiti (importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo) la cui definizione è demandata ad un decreto ancora da emanare.

Letto, confermato e sottoscritto.



Roberto C. Bello



Antonio Lucifora
Niccolò Marulli